



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 3410/2018 UP - 17/12/2018
MARIA TERESA BELMONTE RENATA SESSA	- Relatore -	R.G.N. 37447/2018
ELISABETTA MARIA MOROSINI MATILDE BRANCACCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LF nato a PATTI il X '1975

avverso la sentenza del 03/11/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il 3 novembre 2017, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Patti nei confronti di LF, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione - pena sospesa - per il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p., al medesimo contestato perché al fine di procurarsi un vantaggio, sostituendosi illegittimamente a BA Antonino, mediante la creazione sul sito di un account a nome di quest'ultimo (utente X), collegato a carta prepagata paypal n. X intestata al B di cui aveva la disponibilità, induceva gli utenti che accedevano a detto sito in errore sulla sua identità. In L nel settembre 2011 (con assoluzione dal reato di appropriazione indebita pure contestato).

2. Contro l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha formulato due motivi di ricorso, chiedendone l'annullamento senza rinvio, in via subordinata, con rinvio.

2.1. Col primo motivo deduce, da un lato, violazione di legge per errata sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 494 c.p. e, dall'altro, la insufficienza e/o contraddittorietà della prova, evidenziandosi che l'imputato aveva, in realtà, agito col consenso dell'ex socio B e che quindi nessuna sostituzione di persona poteva dirsi intervenuta, nonché l'assenza di profitto o danno.


2.2. Col secondo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. per omessa motivazione, da parte sia del giudice di primo grado che di secondo, del diniego della concessione delle circostanze attenuanti e della dosimetria della pena, essendosi la Corte di Appello, pure a fronte di una carenza del giudice di primo grado, e di un motivo di appello articolato in maniera specifica al riguardo, limitata ad affermare che << la pena irrogata, attesi i parametri di cui all'art. 133 c.p., è assolutamente congrua >>, senza dare conto, al pari della pronuncia del primo giudice, dei criteri di riferimento, sia in ordine al quantum della pena irrogata, che al diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, non confrontandosi esso né con le pronunce di merito (la prima del giudice di primo grado, richiamata dalla seconda), né con la giurisprudenza di questa Corte.

1.1. Col primo motivo si deduce che non sarebbero emersi elementi sufficienti ed univoci, atti a dimostrare la sussistenza del fatto-reato ascritto all'imputato, evidenziandosi, in primis, che l'imputato aveva agito col consenso dell'ex socio B e che quindi nessuna sostituzione di persona può dirsi intervenuta; che alcuna induzione in errore per gli utenti di X si è verificata; che comunque non può ritenersi integrato l'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dalla norma, perché il L non ha agito al fine di recare danno al B, né questi ne ha subiti.

A ben vedere, il ricorrente procede a diversa ricostruzione del fatto, assumendo, in buona sostanza, che l'imputato non aveva adoperato i dati anagrafici dell'altro a sua insaputa, e si era piuttosto limitato a svolgere un ruolo tecnico, operativo, suppletivo rispetto al B, che non era in grado di svolgerlo da solo, indi conclude che, in buona sostanza, il consenso dell'intestatario formale dell'account scriminerebbe la fattispecie criminosa; afferma che comunque il reato non sussiste, non essendone conseguito alcun danno, e alcuna induzione in errore, per i potenziali acquirenti che, non conoscendo il nome del B, giammai avrebbero potuto fare un particolare affidamento sullo sconosciuto interlocutore; né vi era stato un danno per il B perché, come affermato nella stessa sentenza, il danno è configurabile nei confronti di X e degli utenti di X e non certo del B, che non ha sborsato alcuna somma, né l'imputato aveva agito al fine di recargli un danno.

IL ricorrente, a sostegno dell'assunto indica una pronuncia di questa Corte in cui si affermerebbe che per integrare il reato di cui all'art. 494 c.p. la condotta di colui che crea ed utilizza un account di posta elettronica deve consistere nell'attribuirsi falsamente le generalità di un diverso soggetto, nell'indurre in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità sono declinate e deve avere il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (Sez 5, Sentenza n. 46674 del 08/11/2007) ..

In realtà tale pronuncia afferma che << Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete 'internet' nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità (nella specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale) >>, con ciò non intendendosi affatto circoscrivere la fattispecie alla sola ipotesi del dolo specifico di danno.

Ed invero, l'art. 494 c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. La fattispecie concreta giunta all'esame dei giudici di merito è perfettamente sussumibile nella norma indicata. Nel caso in esame, è pacificamente emerso che l'imputato, non potendo figurare come intestatario di account, per essergli stato negato l'accesso da parte di X, ne abbia aperto uno nuovo con le generalità del B e si sia sostituito allo stesso nell'effettuare diverse operazioni attraverso di esso; che tale condotta abbia indotto in errore è in re ipsa, dal momento che coloro che si sono interfacciati sul sito hanno necessariamente ritenuto di avere come interlocutore un soggetto diverso da quello reale; diverso profilo è il danno, ma in realtà la norma richiede alternativamente il fine di recar danno ovvero quello di conseguire un vantaggio, di talchè non è affatto necessaria la dimostrazione che l'imputato abbia agito al fine di recare danno agli utenti di X, né tanto meno al B, essendo anche sufficiente che abbia operato sostituendosi all'altra persona, ovvero utilizzando il nome di questa, per conseguire un vantaggio, trattandosi di ipotesi alternative; vantaggio che può anche non essere di natura patrimoniale e che può consistere in una qualunque utilità apprezzabile sotto il profilo giuridico, nel caso di specie certamente sussistente, se si considera che diversamente l'imputato non avrebbe potuto operare su X.

E' pacifico in giurisprudenza che << Il dolo specifico del delitto di cui all'art. 494 c.p., consiste nel fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio patrimoniale o non, o di recare ad altri un danno.>> (tra tutte, Sez. 5, Sentenza n. 41012 del 26/05/2014 Ud. (Sez. 2[^], Rv. 11643), fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che ha ravvisato gli estremi del reato di cui all'art. 494 cod. pen. con riferimento alla condotta di un calciatore che, al fine di prendere parte ad una partita nonostante fosse stato squalificato, si era attribuito la identità di altro giocatore; ed ha altresì precisato che "d'altra parte, ai fini della configurabilità del reato di sostituzione di persona è sufficiente che via sia stata l'induzione in errore, nella fattispecie pienamente verificatasi, essendo stata rilevata la sostituzione solo a fine gara").

Né potrebbe avere valore scriminante il fatto che l'apertura del nuovo account sia intervenuta con consenso iniziale dell'intestatario, avendo l'imputato proseguito nell'utilizzo dell'account (ed addirittura della carta pay-pall) all'insaputa dell'intestatario per fini completamente diversi da quelli pattuiti (gioco d'azzardo), sostituendosi a lui, utilizzando le sue generalità delle quali era venuto in possesso proprio in virtù degli accordi intercorsi (la Corte di Appello in maniera efficace evidenzia, con riferimento a tale motivo di appello, che in

realtà all'imputato non è contestata l'apertura dell'account, operazione questa compiuta col consenso dell'intestatario, ma la successiva sostituzione con utilizzo delle altrui generalità per giocare di azzardo, senza rischiare nulla, perché le generalità erano del B come la carta pay-pall utilizzata per le scommesse; la sentenza di appello cita, testualmente, la pronuncia della Sez. 3 della Cassazione, **Sentenza n. 12479 del 15/12/2011 Ud.** (dep. 03/04/2012)v. 2522 27 secondo cui integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete); e comunque, ovviamente, l'eventuale consenso giammai potrebbe scriminare il reato, che si perfeziona nel momento in cui il soggetto si sostituisce ad altro o usa false generalità, a nulla potendo rilevare né l'eventuale intesa col titolare delle generalità, né i motivi sottostanti, perché ciò che rileva, e che la norma intende perseguire, è la creazione di un'apparenza nei rapporti tra le persone, idonea a trarre in inganno, realizzata con la finalità di trarsi un vantaggio o di recarsi danno (il consenso potrebbe piuttosto rilevare sotto il profilo del concorso dell'intestatario formale nel reato di sostituzione di persona).

1.2 Anche il secondo motivo di ricorso - quello che avversa il capo della sentenza concernente la conferma del diniego delle attenuanti generiche e dell'entità della pena - è aspecifico e manifestamente infondato perché la Corte di appello ha motivato il punto facendo riferimento all'esistenza a carico dell'imputato di precedenti penali che denotano la sua capacità a delinquere oltre che alla mancanza di elementi di segno positivo che potessero giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, in tal modo implicitamente motivando anche il giudizio sulla congruità della pena, definita comunque congrua, attraverso il richiamo dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (si rammenta che l'imputato è stato condannato alla pena di mesi sei ovvero ad una pena pari alla media applicabile, essendo prevista la pena edittale fino ad un anno). E' *ius receptum*, alla stregua di consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); di talché deve ritenersi giustificato il detto diniego siccome motivato nella sentenza impugnata, avendo riguardo alla personalità delinquenziale dell'imputato, il quale risulta gravato da due precedenti penali. A ciò rimane solo da aggiungere che le determinazioni del giudice di merito in

ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768).

Va, infine, ribadito che poichè la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri - come nel caso di specie - ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Cilia e altro, Rv. 238851).

3. Donde la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/12/2018.

Il Consigliere estensore

Renata Sessa



Il Presidente

Enrico Vittorio Scarlini

